

del 19 DIC. 2016

Oggetto: Tribunale di Cagliari: atto di citazione promosso dalla sig.ra B.G nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari - Registrazione sentenza n. 1720/2016

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO** il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO** che in data 22.12.2006 è stato notificato a questa Amministrazione l'atto di citazione promosso, nanti il Tribunale di Cagliari, dalla sig.ra B.G. tendente ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla di lei figlia A.M., deceduta in data 19.08.2004, a seguito di una asserita negligenza ed errore nella diagnosi da parte del Centro AIAS di Cagliari e della Divisione Interna dell'Ospedale SS.Trinità dove la giovane era stata ricoverata;
- VISTA** la documentazione presente agli atti questa Azienda si è costituita in giudizio col ministero dell'avv. Giuseppe Macciotta al quale ha conferito mandato, per la tutela delle proprie ragioni, con deliberazione n. 72 del 14.02.2007;
- PRESO ATTO** che il Tribunale di Cagliari, con pronuncia n. 1720/2016, ha rigettato la domanda di parte ricorrente e condannato la medesima alla rifusione delle spese processuali in favore di questa Azienda oltre al pagamento delle spese di consulenza tecnica;
- CHE** in data 09.11.2016 l'Agenzia delle Entrate di Cagliari ha notificato l'avviso per il pagamento dell'imposta di registro afferente la sentenza di cui sopra, per un importo pari ad € 226,25=;
- ATTESO** che l'onere del pagamento della sudetta imposta ricade sulla sig.ra B.G., parte soccombente nel giudizio emarginato, questa ASL intende tuttavia assolvere preventivamente detto pagamento, con espresso diritto di rivalsa nei confronti della soccombente per la ripetizione di detto importo;
- RITIENE** alla luce di quanto sopra esposto di dover liquidare in favore della Agenzia delle Entrate di Cagliari l'importo di € 226,25= a mezzo Mod. F.23 che si allega alla presente determinazione;
- CONSIDERATO** che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, in favore della Agenzia delle Entrate di Cagliari, l'importo di € 226,25= a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 1720/2016, resa dal Tribunale di Cagliari a definizione del giudizio promosso dalla sig.ra B.G. nei confronti di questa ASL Cagliari, con espresso diritto di rivalsa nei confronti della medesima per la ripetizione di tale importo;
- di pagare detto importo a mezzo Mod. F. 23 allegato alla presente determina;
- la spesa iscritta al bilancio d'esercizio 2016 della ASL e imputata alla voce: "fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", codice conto A 0202030101;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Affari Legali
avv. Paola Trudu

sm

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti